Il dl Omnibus ha definito i passaggi della riforma. Se ne parlerà il 10 ottobre a Roma

Contabilità Accrual, si parte

Dubbi su sperimentazione e consolidato. E il Pnrr incombe

DI MARCO CASTELLANI

L'articolo 10 del dl 113/2024 (cosiddetto decreto legge Omnibus) ha definito i passaggi del percorso di riforma Accrual.

Con determina 27/06/24, la Ragioneria generale dello Stato ha approvato i 18 Itas (gli standard contabili italiani) ed aggiornato il piano dei conti multidimensionale mentre restano da completare le Linee Guida che costituiscono un'esemplificazione operativa di quanto previsto dai rispettivi Itas.

È in corso il restyling degli schemi di bilancio e degli Itas per garantire una coerenza tra loro, stante i diversi tempi di approvazione. In particolare, l'approvazione last minute dell'Itas 9 (Ricavi e proventi) e dell'Itas 8 (Costi e oneri) implica un approfondimento sulla contabilizzazione dei contributi con particolare riferimento a quelli a rendicontazione.

Per quanto riguarda la correlazione tra il nuovo piano dei conti e quello Arconet, si ritiene che verranno fornite le dovute indicazioni nei decreti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del dl 113/2024. Si individuano già alcuni profili di criticità dovuti al diverso grado di analiticità dei due piani dei conti.

Tuttavia, le decisioni più importanti che dovranno essere prese, non riguardano le modalità di raccordo tra gli schemi di bilancio attualmente in vigore con quelli Accrual ma la tipologia delle rettifiche e delle integrazioni che gli enti locali dovranno effettuare nel conto economico e nello stato patrimoniale 2025, necessarie per l'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli Itas.

In sostanza è stato delineato un percorso di adeguamento "soft" per gli enti territoriali a partire dall'esclusione dei comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024. Per tutti gli altri con riferimento al 2025 gli schemi Accrual si affiancheranno con finalità sperimentale a quelli prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni vigenti ex dlgs n. 118/2011.

In definitiva dal 1/1/2025 gli enti territoriali non dovranno modificare il loro sistema informativo e potranno procedere come sempre ad utilizzare la matrice di correlazione di Arconet (il cui utilizzo è comunque facoltativo) e seguire le indicazioni del principio contabile 4/3. Solo in sede di rendiconto 2025 procederanno alla riclassificazione e all'integrazione per produrre uno stato patrimoniale ed un conto economico conformi ai dettami degli Itas.

Con ogni probabilità il sistema informativo-contabile dovrà essere adeguato non prima del 2026; in ogni caso il comma 8 dell'articolo 10 prevede che sulla base dei requisiti generali individuati con decreto ministeriale da adottarsi entro il 31 marzo 2025, gli enti dovranno provvedere alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla Milestone M1C1- 108.

Solo allora sarà possibile immaginare un sistema economico-patrimoniale interamente slegato dalla contabilità finanziaria che manderà in soffitta definitivamente la matrice di correlazione. Restano alcuni nodi da sciogliere in parte di carattere operativo ed in parte di sistema.

In primis ai fini della "sperimentazione generale" del 2025 è necessario che gli enti siano messi nelle condizioni di conoscere il prima possibile la tipologia di integrazioni da effettuare. Alcune di esse, in base ai criteri di valutazione degli Itas, potrebbero non essere di banale effettuazione (ad esempio la quantificazione del valore d'uso per le attività del patrimonio culturale) e pertanto occorre prevedere un congruo tempo di analisi.

In secondo luogo, visto che l'Itas 12 disciplina il bilancio consolidato il cui schema è previsto dall'Itas 1, non è chiaro se nella sperimentazione per il 2025 sia coinvolto anche il bilancio consolidato e pertanto gli enti dovranno procedere anche alla "duplicazione" con finalità informative anche del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato tenuto conto che l'ipotesi di avere due perimetri di consolidamento diversi non è del tutto scongiurata. In ultimo resta il tema della visione di sistema.

Ad oggi appare ancora un percorso in salita finalizzato a rispettare i tempi del Pnrr. In realtà l'importanza dell'adozione di un sistema di contabilità a competenza economica, generale (e anche analitica), con la previsione di un'informazione adeguata per i cittadini che sia anche strumento per la programmazione delle risorse pubbliche è un tema rilevante e non più procrastinabile. Senza l'abbandono delle finalità informative è difficile immaginare che la cultura "accrual" possa davvero diffondersi nell'ambito della p.a. locale.

Il percorso del dlgs 118/2011 è stato determinante nella definizione di regole contabili che hanno fatto emergere con trasparenze le situazioni di disequilibrio e hanno introdotto nell'ambito della contabilità finanziaria degli istituti tipici della contabilità economico-patrimoniale (ad esempio i fondi accantonamento).

Il sistema, tuttavia, non potrà stare a lungo a metà del guado. È necessario un coraggioso percorso di riforma che tenga conto del rinnovato contesto in cui operano gli enti territoriali anche alla luce delle nuove regole di governance europea e delle riforme che parallelamente vengono portate avanti: lep, autonomia differenziata e riforma tuel.

Tutte queste tematiche saranno affrontate il 10 ottobre a Roma nell'evento dal titolo: "Il ruolo dei revisori nelle nuove sfide per gli enti locali: tra Accrual, nuova governance europea e riforma del Tuel", in collaborazione con Odcec di Roma. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito www.ancrel.it

Riproduzione riservata

Pagina a cura di

ANCREL

Questionari, Ancrel monitora le scadenze

Nelle prossime settimane gli organi di revisione saranno impegnati nella predisposizione dei questionari previsti dalle delibere n. 7 e 8/2024 della Sezione autonomie della Corte dei conti da trasmettere alle sezioni regionali di controllo. Per la gran parte delle regioni, dopo la breve proroga concessa dalla Corte, la scadenza dei questionari relativi al monitoraggio sul Pnrr è fissata al 30 settembre 2024, mentre sul rendiconto 2023 e bilancio di previsione 2024/2026 occorre tener conto del diverso timing che varia da regione a regione. Ancrel ha fatto un censimento delle varie scadenze delle regioni a statuto ordinario che è riassunto nella tabella disponibile sul sito www.ancrel.it La compilazione dei questionari deve avvenire da parte dell'organo di revisione sul sito web dedicato della Corte dei conti ai servizi online (applicativo Qfit - Questionari finanza territoriale). Inoltre occorre inviare i seguenti allegati al questionario sul rendiconto tramite la funzione del sistema ConTe (percorso "Documenti > Invio da Eett" - Esercizio: "2023" - Fase: "consuntivo" - Adempimento normativo: "Questionari Bilanci" - Tipo documento): Allegato 1 "Relazione dell'Organo di Revisione (art. 239 c. 1 Lett. D) e Allegato 2 "Delibera di approvazione Rendiconto". Mentre per il bilancio di previsione sempre sul sistema ConTe i seguenti allegati (percorso "Documenti > Invio da Eett" – Esercizio: "2024" - Fase: "Preventivo" - Adempimento normativo: "Questionario bilanci" - Tipo documento): Allegato 1 "Parere dell'organo di revisione e Allegato 2) "Delibera di approvazione del bilancio". In questi giorni è partito anche il processo di formazione del bilancio di previsione 2025/2027 con la predisposizione del bilancio tecnico secondo le modalità previste dal dm 25 luglio 2023. E' compito degli organi di revisione assicurarsi il rispetto della procedura per garantire entro fine anno l'approvazione della documentazione senza avere la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio. Nelle prossime settimane, inoltre, gli organi di revisione dei comuni sopra i 5.000 abitanti saranno altresì impegnati nella predisposizione del parere sul bilancio consolidato 2023 la cui scadenza è fissata dalla normativa al 30/9. Mentre il 20/9 scade il termine per la presentazione dei dati del conto annuale 2023 del personale.

Tommaso Pazzaglini e Patrizio Battisti

© Riproduzione riservata

Dalla Corte conti dell'Emilia-Romagna

Gestione fondi, alert ai revisori

La sentenza n. 62/2024 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti Emilia-Romagna sulla gestione di fondi pubblici da parte di un'associazione deve rappresentare un campanello dall'allarme per tutti i revisori. La Corte se da un lato ha confermato che i revisori sono chiamati a svolgere un controllo di regolarità amministrativa e non solo contabile rispetto al quale non devono controllare tutti gli atti dell'Ente ma possono utilizzare motivate tecniche di campionamento, salvo sottoporre a verifica gli atti di gestione più rilavanti, dall'altro ha ritenuto responsabile in via sussidiaria, con addebito di danno erariale, l'organo di revisione per omesso controllo. La Corte non ha ritenuto rilevanti le giustificazioni dei revisori, quali: impossibilità di svolgimento dei controlli e gratuità dell'incarico affermando che il doveroso approccio che un organo di revisione deve tenere nello svolgimento dell'attività di competenza, infatti, non può essere di tipo burocratico formale, ma deve essere finalizzato a individuare e controllare gli atti e le condotte più a rischio; tra essi, ovviamente, vi sono quelli che, sulla base di informazioni comunque acquisite, risultano in concrete potenzialmente illeciti.

La Corte dei conti

È pertanto importate per evitare profili di responsabilità, che i revisori si dotino di un metodo di lavoro che:

- prescinda dal timing degli adempimenti contabili;
- definisca i diversi profili di rischio;
- individui e motivi tecniche di campionamento sulla base dei generali principi di revisione;
- preveda l'utilizzo di check list e carte di lavoro di controllo;
- proceda nella verbalizzazione di tutti i controlli svolti;
- conservi tutta la documentazione relativa ai controlli svolti.

© Riproduzione riservata